



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Dipartimento e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte.

Visto l'art. 31 della Costituzione che riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

Visto l'art. 97 della Costituzione che prevede la tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione;

Visto l'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche);

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

CONCORDANO

I seguenti criteri di applicazione dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 1

(ambito di applicazione)

L'art. 42 bis del D.l.gvo 151/2001 si applica sia per l'assegnazione ad altra Amministrazione sia per l'assegnazione ad una sede diversa dell' Amministrazione giudiziaria.

I benefici potranno essere goduti, a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.

ART. 2

(requisiti per l'accoglimento delle domande)

Per l'assegnazione temporanea sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) presenza, **al momento della domanda**, di un figlio di età inferiore a tre anni (il dipendente potrà produrre autocertificazione ai sensi della normativa vigente);
- 2) indicazione della sede ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale condizione dovrà essere comprovata mediante attestazione del datore di lavoro, con l'indicazione della costanza del rapporto di lavoro o mediante autocertificazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dal coniuge interessato;
- 3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell'ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa purché il richiedente sia in possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire;
- 4) per l'assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato.
- 5) per l'assegnazione temporanea presso diversa sede di servizio nell'ambito della stessa Amministrazione giudiziaria è necessario acquisire il parere, non vincolante, del Capo dell'Ufficio di appartenenza del dipendente. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato ed articolato, con riferimento allo specifico pregiudizio recato dall'assenza del dipendente.

ART. 3

L'assegnazione temporanea viene concessa per un periodo non superiore ad un anno rinnovabile per lo stesso periodo, **fino al massimo consentito di tre anni, in costanza dei requisiti indicati all'art. 2, punti 2) e 3), del presente accordo.**

L'Amministrazione, il 1° ed il 16° giorno di ogni mese, procede all'esame delle domande pervenute **e di quelle relative alla proroga delle assegnazioni precedentemente disposte.** Qualora più dipendenti richiedono l'assegnazione ad una medesima sede ove risulta vacante e disponibile un solo posto, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute e dei carichi di famiglia. **Il dipendente già assegnato con precedente provvedimento emesso ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs n. 151/2001 prevale su eventuali nuove domande di assegnazione.**

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE

Roma